

due e più provincie limitrofe, con l' avvertenza che i soci iscritti alla centrale costituiscono un gruppo separate assieme ai soci iscritti all' estero .

Il raggruppamento dei soci nella maniera ora indicata deve essere predisposto da codesto Consiglio, per essere poi deliberato dalla Commissione accennata e approvato da questo Ministero . Tale lavoro forse è già stato iniziato da codesta Società dietro l' invito di questo Ministero contenute nella lettera del 1° Settembre 1911, N° 25351; in ogni modo è necessario che gli elenchi degli iscritti presso le singole agenzie di ciascuna provincia siano approntati nel più breve tempo possibile affinché la Commissione elettorale possa prenderli in esame appena costituita .

III - Il giorno delle elezioni viene stabilito da questo Ministero su proposta di codesta Cassa e deve essere festivo .

Pertanto codesta Cassa dovrà tornare sulla decisione già presa in proposito, per vedere se il giorno già fissato del 24 Febbraio p.v. sia conveniente nei riguardi delle prescrizioni contenute nel nuovo regolamento, tenendo presentej in primo luogo che il giorno delle elezioni deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in un giornale più diffuso della provincia ove codesta Cassa ha rappresentanze ed agenzie almeno 15 giorni prima delle elezioni, e in secondo luogo, che assieme al giorno delle elezioni devono essere pubblicati l' elenco delle diverse sedi elettorali e possibilmente il numero dei delegati da nominarsi per ciascun gruppo provinciale secondo le norme dell' art. 8 e il numero dei nomi che ogni votante deve scrivere sulla scheda secondo le norme dell' art. 14 .

Ora, poichè le diverse sedi elettorali sono indicate dalla Commissione elettorale in seguito all' esame del raggruppamento dei soci fatto da codesto Consiglio di amministrazione, il giorno delle elezioni deve essere fissato in maniera da lasciare alla predetta Commissione il tempo necessario per compiere tale lavoro almeno 15 giorni prima delle elezioni .

Codesta Cassa dovrà anche curare che ciascuna sezione elettorale sia provvoluta di locali adatti e del materiale necessario e dovrà anche provvedere alla sostituzione di quegli agenti che per una ragione qualsiasi dichiarassero di non poter intervenire alle operazioni elettorali .

IV - L' elenco dei soci iscritti presso le singole agenzie, che col vecchio regolamento formava la base del diritto al